

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4313 del 26/08/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA AGRISOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA ANTICHE TERME, N.7 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E VENDITA PRODOTTI CEREALICOLI IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO, N.308, LOCALITÀ BELRICETTO. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2019-3556 DEL 24/07/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4525 del 26/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisei AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA **AGRISOL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA ANTICHE TERME, N.7 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E VENDITA PRODOTTI CEREALICOLI IN COMUNE DI LUGO, VIA FIUMAZZO, N.308, LOCALITÀ BELRICETTO. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2019-3556 DEL 24/07/2019.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale 2019-3556 del 24/07/2019 a favore della Ditta Agrisol Società Coop. Agricola, con sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7 e attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) .

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 01/07/2022 - assunta da ARPAE SAC con PG 2022/112547 - pratica SinaDoc n. 24799/2022, dalla Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola (C.F./P.IVA 01352530396)** avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA di cui alla determina dirigenziale n.2019/356 sopracitata a seguito della demolizione e ricostruzione dell'impianto di stoccaggio cereali nel sito di Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto in Comune di Lugo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **24799/2022**, emerge che:

- La Ditta AGRISOL Soc. Coop. Agricola, in possesso dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2019/3556 del 24/07/2019, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 01/07/2022 apposita istanza di modifica sostanziale a seguito della demolizione e ricostruzione dell'impianto di stoccaggio cereali;
- La modifica sostanziale richiesta non comporta variazioni del ciclo produttivo e/o introduzione di nuovi prodotti, ma si configura come riassetto migliorativo e di ammodernamento impiantistico;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 01/07/2022 (PG. 2022/112547) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2022/122558);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2022/121982);

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincoli per l'adozione dell'AUA in oggetto:

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla valutazione di impatto acustico (PG. 2022/126092);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2022/127293).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante Pago PA in data 15/07/2022;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Ditta AGRISOL Società Cooperativa Agricola – Stabilimento di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di stoccaggio e vendita prodotti cerealicoli e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna,

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta **AGRISOL Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 01352530396), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Antiche Terme, n.7, e attività di stoccaggio e vendita di prodotti cerealicoli in Comune di Lugo, Via Fiumazzo, n.308, località Belricetto, a seguito di **modifica sostanziale dell'AUA** di cui alla Determina Dirigenziale n. 2019-3556 del 24/07/2019, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente **Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.2019-3556 del 24/07/2019.**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, ad intervento ultimato, deve essere eseguita una verifica di collaudo acustico mirata alla verifica delle stime previsionali ottenute con software predittivo.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- l'Azienda svolge attività di stoccaggio cereali presso lo stabilimento insediato a Lugo (RA), frazione di Belricetto, in Via Fiumazzo n. 308 ed è in possesso dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2019-3556;
- Con la richiesta di modifica sostanziale presentata, si prevede:
 - la eliminazione del punto di emissione E1 autorizzato; vecchio prepulitore;
 - la eliminazione del punto di emissione E2 autorizzato; vecchia fossa di carico/scarico;
 - l'inserimento di una nuova linea di prepulitura a tarara con nuovo camino codificato con E2;
 - l'inserimento di un nuovo punto di emissione codificato con E1 derivante dalla filtrazione dell'area di carico/scarico cereali internamente al tunnel/box;
 - la sostituzione dell'essiccatoio esistente con uno di potenza termica nominale superiore a 1 MW alimentato a diesel dotato di sistema di abbattimento mediante ciclone;
 - la eliminazione della trincea di carico laterale adiacente al vecchio essiccatoio.

A tali modifiche si aggiunge la demolizione e ricostruzione dell'area silos di stoccaggio cereali.

- Le modifiche in progetto non implicano variazione del ciclo produttivo e/o l'introduzione di nuovi prodotti ma si inquadrano come miglioramento e ammodernamento impiantistico;
- L'aspirazione afferente al nuovo impianto di carico/scarico cereali, realizzato all'interno di un tunnel chiuso alle sue estremità, sarà convogliata al punto di emissione E1. Tale emissione è dotata di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare opportunamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna, costituito da una batteria di filtri a maniche.
- L'aspirazione afferente alla nuova linea di prepulitura cereali, sarà convogliata all'emissione denominata E2. Anche tale punto di emissione è dotato di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare opportunamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna, costituito da una batteria di filtri a maniche.
- Risultano altresì presenti n°8 silos di nuova costruzione impiegati per lo stoccaggio di cereali, ognuno dei quali è dotato di due sfiati (E3-E16), ritenuti poco significativi in termini emissivi considerato che il riempimento degli stessi avviene per circa l'85% del volume complessivo, impiegando lo spazio di testa del silos come camera di calma
- Nello stabilimento è installato un impianto di essiccazione dei cereali alimentato a gasolio avente una potenzialità pari a 1,7 MWt; tale impianto, pur avendo le caratteristiche di un medio impianto di combustione, risulta escluso da quanto previsto dall'art.273-bis Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto soddisfa i requisiti di cui al comma 10 lettera a) del citato articolo (*...omissis... Non costituiscono medi impianti di combustione: a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali ... omissis...*). Tale impianto di essiccazione rientra nelle fattispecie di cui all'art.272, comma 2), lettera v-bis "impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nell'art.272, comma 1)". Tale impianto deve rispettare i limiti di emissione indicati nella DGR 1498/2011.
- Il cabinato presente per l'area di carico/scarico cereali rimarrà inalterato e pertanto continuerà ad essere un ambiente chiuso e confinato. Le attività svolte all'interno di esso sono pertanto tali da non generare emissioni diffuse nell'ambiente esterno. Le zone individuate come trincee, data la saltuarietà dell'utilizzo ed i modesti quantitativi di materiale stoccato rendono tale area trascurabile dal punto di vista delle emissioni di polvere diffuse. Inoltre tali aree sono coperte con teli impermeabili tali da garantire adeguata protezione dal vento. La Ditta prevede inoltre un periodico spazzamento dei piazzali volto ad eliminare eventuali tracce residue di materiale polverulento.
- Sono inoltre presenti 8 silos di nuova costruzione per lo stoccaggio di materiali vegetali ognuno dei quali è dotato di due sfiati.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – TUNNEL DI CARICO/SCARICO CEREALI – F.M. -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – PREPULITORE A TARARA – F.M. -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Amb	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI DA E3 A E16 – SFIATI SILOS -

EMISSIONE DA CORPO ESSICCANTE - AVENTE POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 1700 kWt (SCARICO MARMITTA).

I limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

- Polveri totali 50 mg/Nm³;
- Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³;
- Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

Prescrizioni:

1. Per i punti di emissione indicati con E1 e E2, devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n,152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In particolare la Ditta è tenuta ad effettuare 3 autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio

UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 5.** Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, **il 31/03/2023**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al punto 1) del presente Allegato A);
- 6.** La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale della presente AUA;
- 7.** Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per i punti di emissione indicati con **E1 e E2**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal

responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e la sostituzione delle maniche filtranti;**
- **Le manutenzioni da effettuare sui silos;**
- **I periodi di funzionamento dell'essiccatore a gasolio;**
- **L'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e delle trincee.**

Procedura operativa per lo spazzamento e pulizia dei piazzali

Come già descritto nella documentazione precedentemente consegnata, la pulizia delle aree esterne viene già effettuata con una certa periodicità. Per tali operazioni si utilizza una **macchina spazzatrice**. La ditta adotterà una programmazione delle pulizie **con cadenza consona allo stato di pulizia dei piazzali**. A tale scopo verrà introdotto un apposito registro nel quale verranno verbalizzati gli interventi indicando volta per volta gli addetti che effettueranno le operazioni di manutenzione dell'area.

Si ritiene tuttavia necessario specificare le attività di pulizia svolte nel piazzale antistante le trincee. Poiché le aree di trincea risultano utilizzate saltuariamente e con quantità di materiale modesta si ribadisce la loro non significatività in termini di emissione diffusa. Tali trincee risultano inoltre dotate di appositi teli utilizzati come copertura. Il materiale che verrà stoccato in trincea è cereale verde, quindi a ridotta polverosità per propria natura. Il materiale verde in trincea non sosterrà per più 24-48 ore dall'arrivo.

In relazione alle esigenze produttive dello stabilimento, la pulizia delle trincee e dei piazzali antistanti le stesse potrà avvenire:

- Alla mattina prima dell'inizio delle attività ordinarie;
- Alla sera al termine delle attività ordinarie;
- Conseguentemente allo svuotamento totale delle trincee se in orari differenti dai precedenti
- Oppure al bisogno a seguito di eventi accidentali.

La pulizia potrà avvenire, in relazione alla superficie:

- Mediante l'utilizzo di una apposita macchina spazzatrice marca ISAL modello WB 105
- Mediante spazzamento manuale

Anche le operazioni di pulizia dei piazzali antistanti le trincee verranno annotate mensilmente nel "Registro autocontrollo pulizia area cortiliva esterna dell'Impresa" allegato alla documentazione di AUA consegnata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.